*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 158° - Numero 99**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 29 aprile 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 aprile 2017, n. **54**.

**Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 377, che ha autorizzato, per l'anno 2017, l'impiego di personale delle Forze armate da destinare a servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7) che si svolgerà a Taormina il 26 e 27 maggio 2017;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare ulteriormente i dispositivi di sicurezza indispensabili per lo svolgimento del predetto vertice;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del G7*

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

Art. 2.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

**17G00075**
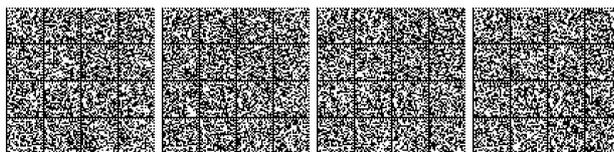
# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 marzo 2017.

**Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e, in particolare, il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;

Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e, in particolare, il comma 1, che stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, e il comma 2, che affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei comuni; l'ammontare della disponibilità sulle singole Carte acquisti in funzione del nucleo familiare; le modalità con cui i comuni adottano la Carta acquisti; le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico; la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi; i flussi informativi da parte dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione;

Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti e, in particolare, l'art. 3 che prevede, al comma 2, l'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti, a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, al comma 3, la riassegnazione delle risorse di cui al precedente comma 2 al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 328 del 2000, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) che, al primo periodo, estende la Carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al secondo periodo, prevede l'incremento, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero di beneficiari, prevede la possibilità di determinare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma Carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quinto periodo, stabilisce che l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 76 del 2013;

Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;

Visto l'art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) che prevede che il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 1 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'art. 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 2 stabilisce che nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 3, prevede che l'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 4, stabilisce che, al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro, i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 5, prevede che la corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 6, prevede che le modalità attuative ivi specificate siano definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 7, prevede che al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet;

Visto, in particolare, l'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale, al comma 8, prevede che all'eventuale riconoscimento dell'ASDI negli anni successivi al 2015, si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e, in particolare, con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con il quale è incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI; le modalità per la prosecuzione sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; in ogni caso l'ASDI non può essere usufruito per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e, in particolare, l'art. 21, commi 3 e seguenti, con il quale si disciplina il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e le sanzioni da applicarsi anche con riferimento all'ASDI;

Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante Attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI);

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387, individua le priorità del citato Piano per l'anno 2016 e tra queste, in particolare, alla lettera *b)*, l'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'ASDI per 220 milioni di euro;

Visto l'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387, lettera *a)*, individua come priorità del citato Piano, per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi dell'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando, a tal fine, in misura pari al predetto importo, il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, nonché dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;

Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante Prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI);

Visto il decreto 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del citato art. 1, comma 387, lettera *a)*, della legge n. 208 del 2015, ai fini dell'attuazione su tutto il territorio nazionale del Sostegno per l'inclusione attiva;

Visto l'accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva;

Visto l'art. 2-*sexies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 recante Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca, con il quale si dispongono modifiche all'ISEE dei nuclei familiari con persone con disabilità;

Visto l'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 che, al comma 238, dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata dall'art. 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Visto l'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che, al comma 239, stabilisce che, nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di

cui all'art. 1, comma 387, lettera *a)*, della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e, in particolare, il comma 8 che stabilisce mediante riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la copertura dell'onere pari a 41 milioni di euro per l'anno 2017 del finanziamento degli interventi ivi previsti di sostegno alle fasce deboli della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi sismici;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 23 febbraio 2017 con riferimento alla prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

*a)* «SIA»: la misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera *a)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013;

*b)* «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

*c)* «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;

*d)* «ASDI»: l'Assegno di disoccupazione, di cui all'art. 16 decreto legislativo n. 22 del 2015;

*e)* «NASpI»: Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

Art. 2.

*SIA - Modificazioni al decreto 26 maggio 2016*

1. Al decreto interministeriale 26 maggio 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'art. 2, comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste dal presente comma, le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al SIA e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del SIA unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con il Soggetto attuatore al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della provincia autonoma.»;

*b)* all'art. 3, comma 3, in principio, le parole: «I comuni attivano flussi informativi» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni, ovvero gli ambiti territoriali in caso di gestione associata, attivano flussi informativi»;

*c)* all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, punto *ii)*, dopo le parole: «deve essere inferiore a 600 euro mensili» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU»;

*d)* all'art. 4, comma 3, lettera *b)*, punto *iv)*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;»;

*e)* all'art. 4, comma 3, lettera *c)*, le parole: «superiore o uguale a 45» sono sostituite dalle seguenti: «superiore o uguale a 25»;

*f)* all'art. 4, comma 3, lettera *c)*, punto *iii)*, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «A tal fine non si considerano le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti.»;

*g)* all'art. 5, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80 euro.»;

*h)* all'art. 5, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno tre bimestri dall'ultimo beneficio percepito. In caso di revoca del beneficio, è necessario che intercorra un medesimo periodo di almeno tre bimestri tra la revoca e l'eventuale nuova richiesta.»;

*i)* all'art. 6, comma 1, nel secondo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «entro la fine del bimestre successivo a quello di presentazione della domanda»;

*l)* all'art. 8, comma 1, le parole: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai comuni l'elenco» sono sostituite dalle seguenti: «il Soggetto attuatore comunica per via telematica ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali in caso di gestione associata, l'elenco».
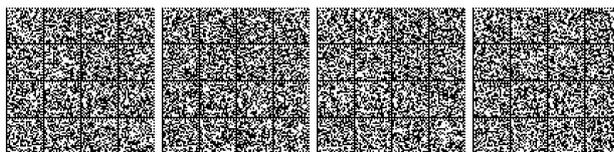
Art. 3.

*Risorse finalizzate a definire nuovi criteri di accesso per il SIA*

1. Le risorse finalizzate alla definizione dei nuovi criteri di accesso per il SIA per l'anno 2017, di cui all'art. 2, sono individuate nelle seguenti:

*a)* le risorse di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo povertà, come rideterminate per effetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 959 milioni di euro;

*b)* le risorse di cui all'art. 1, comma 389, della legge n. 208 del 2015 nella misura di 30 milioni di euro;

*c)* le risorse di cui all'art. 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, pari a 150 milioni di euro;

*d)* le risorse, non già finalizzate per il SIA dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto interministeriale 26 maggio 2016, che, sulla base dello stanziamento del Fondo Carta acquisti nel triennio 2015-2017 ed in relazione al numero di beneficiari della Carta Acquisti, si rendono disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013, quantificate in 30 milioni di euro;

*e)* le risorse complessivamente finalizzate per il SIA ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 26 maggio 2016, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano già state erogate ovvero accantonate ai sensi dell'art. 4, comma 5, del medesimo decreto 26 maggio 2016.

Art. 4.

*ASDI*

1. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'art. 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI prosegue nel 2017 e nelle successive annualità secondo le modalità di cui al decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili, nei confronti dei lavoratori che abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

*Risorse finalizzate alla prosecuzione dell'ASDI*

1. Le risorse finalizzate alla prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento dell'ASDI, di cui all'art. 4, sono individuate nelle seguenti:

*a)* le risorse di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificate dall'art. 1, comma 238, della legge n. 232 del 2016, nonché da quanto previsto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 5 della medesima legge n. 232 del 2016, complessivamente pari a 118 milioni di euro nel 2017, 15.295.360 euro nel 2018, 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019;

*b)* quota parte delle risorse disponibili nel Fondo povertà, stimate in 65 milioni di euro nel 2018 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. A tal fine si dispone un corrispondente accantonamento sulle risorse del Fondo povertà a partire dall'anno 2018, al cui disaccantonamento si potrà procedere solo con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di monitoraggio dell'andamento della spesa.

Art. 6.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. L'incremento del beneficio di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, relativo ai nuclei composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, si applica anche ai beneficiari correnti del SIA al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per l'intera annualità del beneficio.

2. L'INPS può procedere, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad inviare comunicazioni sull'entrata in vigore dei nuovi criteri per l'accesso al SIA, definiti ai sensi dell'art. 2, a coloro che abbiano fatto richiesta del SIA in data antecedente alla medesima entrata in vigore e la cui richiesta non sia stata accolta per effetto dell'applicazione dei criteri modificati dal presente decreto. Le spese per l'invio di tali comunicazioni sono rendicontate dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede al rimborso al predetto Istituto nel limite di 150 mila euro a valere sul Fondo povertà, annualità 2017.

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2017

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2017*
*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 528*

**17A02937**
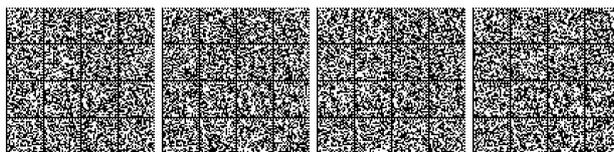
# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 aprile 2017.

**Integrazione del decreto di riconoscimento al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato dell'8 ottobre 2012, e successive integrazioni e modificazioni e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Grignolino d'Asti».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante Disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del 8 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e conferito l'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 1 e 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti e Cortese dell'Alto Monferrato;

Visto il decreto del 31 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 271 del 20 novembre 2012, recante Integrazione del decreto 4 ottobre 2012 con il quale è stato conferito al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato l'incarico, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le denominazioni Albugnano, Barbera del Monferrato, Malvasia di Castel nuovo Don Bosco, Monferrato e Piemonte;

Visto il decreto del 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2016, recante Conferma del riconoscimento al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Barbera d'Asti» e per le DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti» e «Freisa d'Asti», ed attribuzione dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Ruchè di Castagnole Monferrato» e per le DOC «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato» e «Piemonte»;

Vista l'istanza presentata con nota del 21 dicembre 2016 dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con sede legale in Costigliole d'Asti (AT), piazza Vittorio Emanuele II n. 10, intesa ad ottenere il conferimento dell'incarico di cui all'art. 41, comma 1 e 3 per la DOC «Grignolino d'Asti»;

Viste le modifiche apportate allo statuto a seguito della richiesta avanzata dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, tesa all'integrazione dell'incarico per la DOC «Grignolino d'Asti»;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che, a seguito della verifica di rappresentatività eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla citata denominazione di origine protetta, con nota prot. n. SOC-ASTI 14/2017 del 20 febbraio 2017, il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 41, comma 1 e 3 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Grignolino d'Asti»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al conferimento dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 3 della legge n. 238 del 2016 per la denominazione «Grignolino d'Asti»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con sede legale in Costigliole d'Asti (AT), piazza Vittorio Emanuele II n. 10, riconosciuto con decreto dell'8 ottobre 2012, è incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Grignolino d'Asti», iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del reg. (CE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. L'incarico conferito con il presente decreto integra l'incarico attribuito al Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato di cui al decreto 8 ottobre 2012, come successivamente integrato e confermato dal decreto 23 dicembre 2015 ed ha la medesima durata da quest'ultimo decreto prevista.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel citato decreto 8 ottobre 2012 e ss.ii.mm. e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione di origine protetta «Grignolino d'Asti», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (CE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 aprile 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

**17A02899**

---

DECRETO 6 aprile 2017.

**Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOCG «Roero».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2014, n. 15519, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG «Roero»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Roero». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, «Valoritalia», con nota prot. n. S04/2017/5234 del 31 marzo 2017, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOCG «Roero»;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis, deve ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Roero»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 marzo 2014, n. 15519, al Consorzio di tutela Roero e Roero Arneis, con sede legale in Canale (Cuneo), via Sersheim n. 2, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Roero».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 4 marzo 2014, n. 15519, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 aprile 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

**17A02900**

DECRETO 6 aprile 2017.

**Conferma dell'incarico al Consorzio tutela denominazioni vini Frascati a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e per la DOC «Frascati».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2013, n. 67446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela denominazioni vini Frascati il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Frascati»;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 2014, n. 76707, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2014, con il quale è stato integrato l'incarico del Consorzio tutela denominazioni vini Frascati, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi anche per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio tutela denominazioni vini Frascati ha dimostrato la rappresentatività di cui al commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e per la DOC «Frascati». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, «Valoritalia», con nota prot. n. 3/2017/32 Lazio dell'8 marzo 2017, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e sulla DOC «Frascati»;
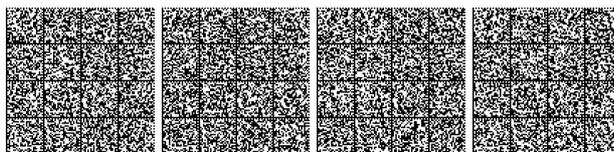
Considerato che lo statuto del Consorzio tutela denominazioni vini Frascati, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela denominazioni vini Frascati, deve ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela denominazioni vini Frascati a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e per la DOC «Frascati»;

Decreta:

*Articolo unico*

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 dicembre 2013, n. 67446, e successive integrazioni, al Consorzio tutela denominazioni vini Frascati, con sede legale in Frascati (Roma), largo Donatori di Sangue snc, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per le DOCG «Frascati Superiore» e «Cannellino di Frascati» e per la DOC «Frascati».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 27 dicembre 2013, n. 67446, e successive integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 aprile 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

**17A02901**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 aprile 2017.

**Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative per superare le criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani.** (Ordinanza n. 448).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2011 con il quale lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del 2006, n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22 gennaio 2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3836 del 30 dicembre 2009, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3925 del 23 febbraio 2011, n. 3983 del 23 novembre 2011 e n. 4011 del 22 marzo 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 57 del 14 marzo 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali nelle iniziative per superare le criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 146 del 17 febbraio 2014, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali nelle iniziative per superare le criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani»;
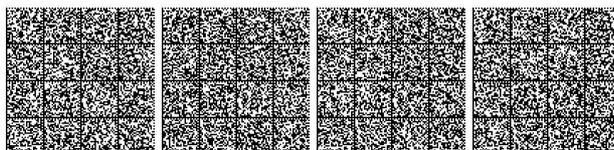
Ravvisata, la necessità di assicurare il completamento degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un'ottica di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la nota prot. 0356688 del 12 novembre 2014 con cui la Regione Calabria, nel trasmettere la relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi e delle attività di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 57 del 14 marzo 2013 sopra citata, con cui ha chiesto la proroga della contabilità speciale n. C. S. n. 02762 «D.G.P.A.R. CAL. 02696-97 57-13», aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2696/1997 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 31 dicembre 2016;

Vista la nota CG/42456 del 28 agosto 2015 con cui il Dipartimento ha nuovamente richiesto chiarimenti alla Regione Calabria in merito, in particolare, ai criteri di imputazione delle spese a carico della contabilità speciale ed ha pertanto sospeso il procedimento per la proroga del termine di chiusura della contabilità speciale;

Considerato che il Dipartimento ha richiesto con nota CG/42468 del 28 agosto 2015 l'esecuzione di un procedimento ispettivo all'Ispettorato generale di finanza in merito alla gestione dei rifiuti della Regione Calabria, che è attualmente in corso;

Vista la nota del 27 maggio 2016 con cui la Regione Calabria, al fine di provvedere al pagamento delle somme derivanti da sentenze di condanna chiede che il procedimento per la proroga del termine di chiusura della contabilità speciale sia perfezionato;

Considerato che sulla contabilità speciale n. 2762 sono presenti risorse stanziate appositamente per fare fronte anche alle pendenze giudiziarie derivanti da sentenze di condanna emesse in relazione a dette emergenze;

Considerato, altresì, che la Regione Calabria dovrà riversare sulla detta contabilità ulteriori risorse erroneamente introitate sul bilancio regionale;

Ravvisata la necessità di provvedere alle iniziative di carattere solutorio conseguenti a pronunce giurisdizionali afferenti al contesto emergenziale all'epoca deliberato e per il quale la Regione Calabria è stata individuata quale soggetto ordinariamente competente ai sensi dell'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del Presidente della Regione Calabria del 20 settembre 2016, con la quale è stata richiesta la sostituzione del Soggetto responsabile per il completamento degli interventi;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze 2161 del 12 ottobre 2016, recante osservazioni del medesimo Ministero in merito alla richiesta di proroga della contabilità speciale;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, a mente del quale all'art. 5 comma 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è introdotto il limite di durata delle contabilità speciali in non oltre 36 mesi;

Acquisita l'intesa della Regione Calabria con la nota del 27 maggio 2016;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il dirigente generale del Dipartimento infrastrutture, lavori pubblici e mobilità della Regione Calabria, ing. Domenico Maria Pallaria, subentra al dirigente generale del Dipartimento politiche dell'ambiente della Regione Calabria nelle funzioni di Soggetto responsabile di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 57/2013 citata in premessa.

2. Il Soggetto responsabile di cui al comma 1 è autorizzato all'apertura di una contabilità speciale al medesimo intestata da destinare alla sola esecuzione, entro e non oltre il 30 giugno 2017, delle sentenze di condanna derivanti dal cessato contesto emergenziale in materia di rifiuti, bonifiche e depurazione delle acque deliberato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 1997, sulla quale riversa le somme depositate sulla contabilità speciale n. C. S. n. 02762 «D.G.P.A.R. CAL. 02696-97 57-13», aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2696/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Espletate le attività di cui al comma 2, il Soggetto responsabile provvede alla chiusura della contabilità speciale n. C. S. n. 02762 «D.G.P.A.R. CAL. 02696-97 57-13» e al contestuale trasferimento di tutte le competenze correlate alla gestione in ordinario dei rifiuti solidi urbani.

4. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2017

*Il capo del Dipartimento*
CURCIO

**17A02982**
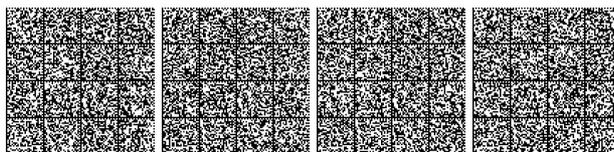
ORDINANZA 24 aprile 2017.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. Proroga della contabilità speciale n. 5942.** (Ordinanza n. 449).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori centottanta giorni;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 232 del 30 marzo 2015 e n. 350 del 3 giugno 2016;

Vista la nota n. 13329 del 23 marzo 2017, con cui il soggetto responsabile ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 350 del 3 giugno 2016 ha chiesto il mantenimento, fino al 31 marzo 2018, della contabilità speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 232 del 30 marzo 2015, per le motivazioni ivi indicate;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico e delle relative procedure amministrativo-contabili;

D'intesa con la Regione Emilia – Romagna;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in premessa, nonché delle relative procedure amministrativo-contabili, la contabilità speciale n. 5942 - intestata al Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 350 del 3 giugno 2016 - rimane aperta fino al 31 marzo 2018.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2017

*Il capo del Dipartimento*
CURCIO

**17A02983**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 18 aprile 2017.

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 11 giugno 2017.** (Delibera n. 169/17/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 18 aprile 2017;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;
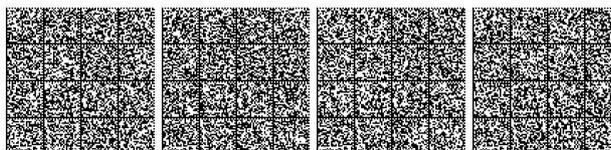
Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito testo unico;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»;

Vista la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;

Vista la delibera n. 22/06/CSP, del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;

Vista la delibera n. 243/10/CSP, del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Vista la delibera n. 560/14/CONS del 28 novembre 2014, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità», come modificata dalla delibera n. 656/15/CONS del 1° dicembre 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 marzo 2017 con il quale sono state fissate per il giorno 11 giugno 2017 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, e per il giorno 25 giugno 2017 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni;

Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge della Regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Visto il decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 43, del 13 aprile 2017, con il quale si è provveduto a fissare per il giorno 11 giugno 2017, con eventuale turno di ballottaggio al 25 giugno 2017, la data delle elezioni comunali nella Regione Sardegna;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana»;

Vista la legge regionale della Regione Sicilia 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli provinciali e comunali»;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane»;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17, recante «Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di *status* degli amministratori locali»;

Visto il decreto dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana n. 92 del 12 aprile 2017, con il quale è stata fissata per il giorno 11 giugno 2017 la data del voto per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali della città di Palermo, con eventuale turno di ballottaggio fissato nel giorno 25 giugno 2017;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante «Legge elettorale regionale»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali»;

Visto il decreto n. 479/AAL del 7 aprile 2017 con il quale l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile della Regione Friuli-Venezia Giulia ha fissato per il giorno 11 giugno 2017 la data per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e per il giorno 25 giugno 2017 l'eventuale turno di ballottaggio;

Tenuto conto che le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali sono state fissate per il giorno di domenica 11 giugno 2017 e che l'elenco dei Comuni interessati dal voto è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

## TITOLO I
## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 11 giugno 2017, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il giorno 25 giugno 2017, e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 3 e 7 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

5. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

## TITOLO II
## RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA LOCALE

### *Capo I*

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

### Art. 2.

*Programmi di comunicazione politica*

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.
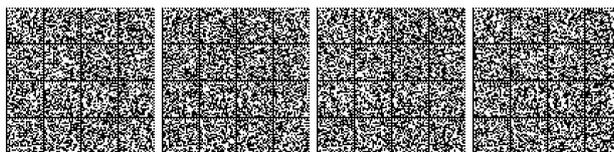
2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

*I)* nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

*a)* nei confronti delle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali da rinnovare;

Il tempo disponibile è ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

*II)* nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

*a)* nei confronti dei candidati alla carica di sindaco;

*b)* nei confronti delle liste o coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali.

Il tempo disponibile è ripartito per metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 01,00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo posta elettronica certificata al competente Comitato regionale per le comunicazioni che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese nei giorni in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

Art. 3.

*Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito*

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, commi 3 e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

*a)* il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

*b)* i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

*c)* i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59; quarta fascia 7,00-8,59;

*d)* i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

*e)* nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

*f)* ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio elettorale gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto e seguito da un annuncio in audio del medesimo tenore.

Art. 4.

*Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito*

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

*a)* rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

*b)* inviano, anche a mezzo posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo posta elettronica certificata, alle emittenti di cui al comma 1 e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che ne informano l'Autorità, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature nei territori interessati dalle consultazioni e nei quali la suddetta emittente è autorizzata a trasmettere. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EC resi disponibili sul sito web dell'Autorità.

Art. 5.

*Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito*

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte della Stato nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorità.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.

3. A tal fine, le emittenti radiotelevisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell'emittente, potendo utilizzare anche il modello MAG3/EC, di cui al precedente art. 4, secondo comma.

Art. 6.

*Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito*

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 7.

*Messaggi politici autogestiti a pagamento*

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

*a)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

*b)* le modalità di prenotazione degli spazi;

*c)* le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

*d)* ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio elettorale a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 8.

*Trasmissioni in contemporanea*

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e dal Capo I del titolo II del presente provvedimento esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 9.

*Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali*

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal Codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorità, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *aa)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

*Capo II*

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 10.

*Circuiti di emittenti radiotelevisive locali*

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale. Analogamente si considerano le emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal presente provvedimento.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 11.

*Conservazione delle registrazioni*

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in relazione ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e del presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 12.

*Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici*

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici a diffusione locale che intendano
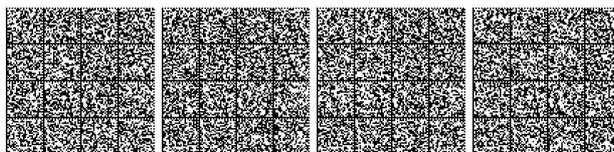
diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

*a)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

*b)* le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

*c)* ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

### Art. 13.

*Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici*

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

### Art. 14.

*Organi ufficiali di stampa dei partiti*

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

## TITOLO IV
## SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

### Art. 15.

*Sondaggi politici ed elettorali*

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010.

## TITOLO V
## VIGILANZA E SANZIONI

### Art. 16.

*Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni*

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo I del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:

*a)* vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

*b)* accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all'art. 10 della citata legge n. 28 del 2000.

Art. 17.

*Procedimenti sanzionatori*

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-*quinquies* della legge n. 28/2000. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare, secondo quanto previsto dall'art. 11-*quinquies*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della medesima legge, di quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo fax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e se accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiofoniche e televisive nazionali ed editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che possono avvalersi, a tale fine, del Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'autorità stessa. L'Autorità adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo fax, all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, anche a mezzo fax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione, decorrenti dal ricevimento degli stessi atti e supporti da parte della Direzione contenuti audiovisivi - Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicità e tutele dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. Le emittenti radiofoniche e televisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana o periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689.

17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *s)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di cariche di Governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorità procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

### TITOLO VI
### TURNO DI BALLOTTAGGIO

#### Art. 18.

*Turno elettorale di ballottaggio*

1. In caso di secondo turno elettorale, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti con criterio paritario tra i candidati ammessi al ballottaggio. Continuano a trovare applicazione anche per il turno di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

#### Art. 19.

*Turni elettorali nell'anno 2017*

1. Il presente provvedimento produce effetti anche per le elezioni comunali che si svolgeranno nel corso dell'anno 2017, a far tempo dal quarantacinquesimo giorno precedente le operazioni di voto.

La presente delibera entra in vigore il giorno di inizio della campagna elettorale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed resa disponibile nel sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it

Roma, 18 aprile 2017

*Il Presidente:* CARDANI

*Il Commissario relatore:* MORCELLINI

**17A02961**

---

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 27 aprile 2017.

**Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2017.** (Documento n. 11).

LA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Premesso che:

con decreto del Ministro dell'interno del 29 marzo 2017 sono state fissate per il giorno 11 giugno 2017 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 25 giugno 2017;

con decreto n. 479/AAL del 7 aprile 2017 l'assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme della Regione Friuli-Venezia Giulia ha fissato per il giorno 11 giugno 2017 la data per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 25 giugno 2017;

con decreto del presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 43, del 13 aprile 2017, si è provveduto a fissare per il giorno 11 giugno 2017, con eventuale turno di ballottaggio al 25 giugno 2017, la data delle elezioni comunali della Regione autonoma della Sardegna;

con decreto dell'assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana n. 92 del 12 aprile 2017 sono state fissate per il giorno 11 giugno 2017 le consultazioni per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali della città di Palermo, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 25 giugno 2017;

Visti:

*a)* quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

*b)* quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

Visto quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'art. 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995»;

Vista la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»;

Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

Vista la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto del presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. l, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana»;

Vista la legge della Regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»;

Vista la legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»;

Vista la legge della Regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»;

Vista la legge regionale della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane»;

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone:

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.

*Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni*

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni.
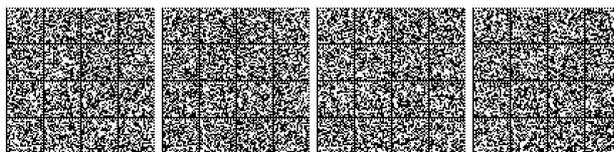
2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma l.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di cui all'art. 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Art. 2.

*Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

*a)* la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

*b)* i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'art. 7;

*c)* l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

*d)* in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Art. 3.

*Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai.*

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

*a)* ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

*b)* alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera *a)*, le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.

*Informazione*

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 5.

*Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste*

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Art. 6.

*Tribune elettorali*

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e trasmette sulle reti regionali, nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 11.

Art. 7.

*Messaggi autogestiti*

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'art. 11 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

*a)* è presentata alle sedi regionali della Rai delle regioni interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

*b)* è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

*c)* indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

*d)* specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 8.

*Programmi dell'Accesso*

1. La programmazione regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Art. 9.

*Trasmissioni televideo per i non udenti*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 10.

*Trasmissioni per i non vedenti*

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 11.

*Comunicazioni e consultazione della Commissione*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare di vigilanza.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalità tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 12.

*Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del direttore generale*

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2017

*Il Presidente:* FICO

**17A03019**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Onilaq»

*Estratto determina AAM/PPA n. 374 del 12 aprile 2017*

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale ONILAQ, nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

«5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 2,5 ml con tappo applicatore e con accessori (limette per unghie, tamponi detergenti) - A.I.C. n. 041906037 (base 10) 17YVVP (base 32);

«5% smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 1,25 ml con tappo applicatore e con accessori (limette per unghie, tamponi detergenti) - A.I.C. n. 041906049 (base 10) 17YVW1 (base 32).

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via dell'Annunciata n. 21, cap 20121, Milano, codice fiscale n. 01539990349.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe «C-*bis*».

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A02852**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina Aurobindo»

*Estratto determina AAM/PPA n. 375 del 12 aprile 2017*

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale BETAISTINA AUROBINDO, nella forma e confezione di seguito indicata:

confezione:

«24 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 043355243 (in base 10) 19C33C (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Principio attivo: betaistina dicloridrato.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102, 21047 Saronno, Varese, codice fiscale n. 06058020964.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

*Stampati*

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A02853**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscofenact»

*Estratto determina AAM/PPA n. 376 del 12 aprile 2017*

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale BUSCOFENACT, nella forma e confezione di seguito indicata:

confezione: «400 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL

AIC n. 041631033 (in base 10) 17QH9T (in base 32)

forma farmaceutica: capsula molle

principio attivo: ibuprofene

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim International GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Ingelheim AM Rhein, Binger Strasse 173, D55216, Germania (DE)

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Classe C-bis

Classificazione ai fini della fornitura:

per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco

*Stampati*

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

*Decorrenza di efficacia della determinazione*

Dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A02854**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cerazette»

*Estratto determina AAM/PPA n. 377 del 12 aprile 2017*

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale CERAZETTE, nella forma e confezione di seguito indicata:

confezione: «75 microgrammi compresse rivestite con film» 13x28 compresse in blister PVC/AL

AIC n. 034118048 (in base 10) 10K6F0 (in base 32)

forma farmaceutica: compressa rivestita con film

principio attivo: desogestrel

Titolare AIC: N. V. Organon, con sede legale e domicilio fiscale in OSS - Paesi Bassi, Kloosterstraat, 6, 5349 AB, Paesi Bassi (NL)

Classificazione ai fini della rimborsabilità: per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura: per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RNR medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

*Stampati*

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

*Decorrenza di efficacia della determinazione*

Dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A02855**

# CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

## Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio di Verona ha disposto la revoca del marchio della sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, determinandone il ritiro e la cancellazione dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione dirigenziale n. 99 del 1° marzo 2017, agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sono stati ritirati e deformati:

numero marchio: 20VR - impresa: «Fratelli Filippini S.r.l. in liquidazione», sede: via Silvestrini n. 13 - Verona.

**17A02906**

## Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale n. 86 del 23 febbraio 2017, agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sono stati ritirati e deformati:

numero marchio: 168VR - ditta: «Lineo realizzazione preziosi di Lineo Tabarin» - sede: via Macello n. 13 - Verona.

**17A02907**

## Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale n. 85 del 23 febbraio 2017, agli atti dell'ufficio;

2) tre dei cinque punzoni in dotazione all'impresa non sono stati riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni di cui sopra a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona:

numero marchio: 245VR - ditta: «Abaco di Trento Raffaello» - sede: via Morgagni n. 4/A - Verona - punzoni non riconsegnati: tre.

**17A02908**

# ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

## Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi, relativi al mese di marzo 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

| Anni e mesi | | Indici | Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dell'anno precedente | di due anni precedenti |
| | | (Base 2015=100) | | |
| 2016 | Marzo | 99,6 | - 0,3 | - 0,5 |
| | Aprile | 99,6 | - 0,4 | - 0,7 |
| | Maggio | 99,7 | - 0,4 | - 0,5 |
| | Giugno | 99,9 | - 0,3 | - 0,4 |
| | Luglio | 100,0 | - 0,1 | - 0,2 |
| | Agosto | 100,2 | - 0,1 | - 0,2 |
| | Settembre | 100,0 | 0,1 | 0,0 |
| | Ottobre | 100,0 | - 0,1 | - 0,1 |
| | Novembre | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | Dicembre | 100,3 | 0,4 | 0,4 |
| 2016 | *Media* | *99,9* | | |
| 2017 | Gennaio | 100,6 | 0,9 | 1,2 |
| | Febbraio | 101,0 | 1,5 | 1,3 |
| | Marzo | 101,0 | 1,4 | 1,1 |

**17A02938**

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Comunicato relativo alla disciplina tecnica e procedurale dell'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché della formazione del personale addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici.

Si comunica che, con decreto datato 28 febbraio 2017, il Ministro della difesa ha approvato la disciplina degli aspetti tecnici e procedurali interni relativi all'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché disposizioni relative alla formazione del personale addetto alla ricerca e allo scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici. Il predetto decreto, che abroga il decreto del Ministro della difesa 1° giugno 2016, di pari oggetto, sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa e sul sito web del Ministero della difesa.

**17A02902**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilmovet 250 mg/ml», concentrato per soluzione orale per suini, polli, tacchini e bovini (vitelli).

*Estratto provvedimento n. 170 del 30 marzo 2017*

Medicinale veterinario TILMOVET 250 mg/ml concentrato per soluzione orale per suini, polli, tacchini e bovini (vitelli).

Confezione e numero di A.I.C.:

bottiglia da 960 ml - A.I.C. n. 103959019.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV Uitbreidingstraat 80 - 2600 Antwerpen Belgio.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: BE/V/0016/001/IB/003/G.

Si autorizza quanto di seguito indicato:

aggiunta di una nuova confezione e precisamente: flacone da 240 ml in polietilene ad alta densità (HDPE) con tappo di sicurezza a vite in polipropilene (PP) con numero di A.I.C. 103959021.

Per effetto della suddetta variazione l'SPC viene modificato come di seguito:

6.5 Natura e composizione del condizionamento primario:

flacone da 240 ml in polietilene ad alta densità (HDPE) con tappo di sicurezza a vite in polipropilene (PP);

flacone da 960 ml in HDPE bianco con tappo di sicurezza in polipropilene bianco o polietilene ad alta densità.

8. Numero (i) dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

flacone da 960 ml - A.I.C. n. 103959019;

flacone da 240 ml - A.I.C. n. 103959021.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**17A02874**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Exflow 10 mg/g», polvere per uso orale in acqua da bere per bovini (vitelli), suini, polli, tacchini e anatre.

*Estratto provvedimento n. 166 del 28 marzo 2017*

Medicinale veterinario EXFLOW 10 mg/g, polvere per uso orale in acqua da bere per bovini (vitelli), suini, polli, tacchini e anatre.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

sacco da 500 g - A.I.C. n. 104789019;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104789021;

sacco da 2,5 kg - A.I.C. n. 104789033;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104789045;

barattolo da 500 g - A.I.C. n. 104789058;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 104789060.

Titolare A.I.C: Ceva Salute Animale, viale Colleoni n. 15, 20864 Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: FR/V/0285/001/IB/004.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 30 mesi a 3 anni.

Per effetto della suddetta variazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto viene modificato come di seguito:

6.3 Periodo di validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 3 mesi;

periodo di validità dopo diluizione in acqua da bere: 24 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**17A02875**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apifor60, 600 mg/g», soluzione acquosa per api.

*Decreto n. 37 del 28 marzo 2017*

Medicinale veterinario APIFOR60, 600 mg/g, soluzione acquosa per api.

Titolare A.I.C.: Chemicals Laif S.p.A. viale dell'Artigianato n. 13 - 35010 Vigonza (PD).

Produttore responsabile rilascio lotti: Chemicals Laif S.p.A. viale dell'Artigianato n. 13 - 35010 Vigonza (PD).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 ml (A.I.C. n. 104961014);

tanica da 5000 ml (A.I.C. n. 104961026).

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principio attivo: acido formico 85% (m/m).....70, 58 g (pari a 60,0 g di acido formico);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Api (*Apis mellifera*).

Indicazioni terapeutiche: Api (*Apis mellifera*).

Trattamento della varroasi (*Varroa destructor*, parassita di *Apis mellifera*).

Tempi di attesa: miele: zero giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura della confezione: 90 giorni.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**17A02876**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spasmium vet. 500 mg/ml + 4 mg/ml soluzione iniettabile».

*Estratto provvedimento n. 167 del 28 marzo 2017*

Medicinale veterinario SPASMIUM VET. 500 mg/ml + 4 mg/ml soluzione iniettabile.

Confezioni e n. AIC:

1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104799010;

5 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104799022.

Titolare A.I.C: Richter Pharma AG Feldgasse, 19 4600 Wels Austria.

Oggetto del provvedimento:

numero procedura europea: DE/V/0159/001/IB/002.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 30 mesi a 3 anni.

Per effetto della suddetta variazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto viene modificato come di seguito:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**17A02877**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cunivax Mixoma».

*Estratto provvedimento n. 172 del 31 marzo 2017*

Medicinale veterinario CUNIVAX MIXOMA - A.I.C. n. 100307.

Titolare A.I.C: Fatro S.p.A via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Dell'Emilia (BO).

Oggetto del provvedimento: domanda di variazione di tipo IB, B.II, f.1.b.5: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Estensione del periodo di stoccaggio di un medicinale biologico/immunologico conformemente a un protocollo di stabilità approvato.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

viene esteso il periodo di validità del diluente, confezionato per la vendita da 24 a 36 mesi.

Per effetto della suddetta variazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato come di seguito:

Punto 6.3:

Il prodotto liofilizzato confezionato per la vendita può essere conservato per un periodo di 24 mesi.

Il diluente confezionato per la vendita ha una validità di 36 mesi.

Una volta ricostituito, il vaccino deve essere utilizzato entro due-tre ore.

Il foglietto illustrativo e le relative sezioni delle etichette e dei mock-up debbono essere adeguati alla suddetta modifica del punto 6.3 del RCP.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**17A02878**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Polyvar 275 mg», striscia per alveare.

*Decreto n. 39 del 30 marzo 2017*

Procedura decentrata n. DE/V/0161/001/DC;

Medicinale veterinario POLYVAR 275 mg striscia per alveare.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A V.le Certosa, 130 - 20156 Milano.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH - Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Germany.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola contenente 1 busta in lamina metallica (10 strisce per alveare) - A.I.C. n. 104994013;

scatola contenente 10 buste in lamina metallica (100 strisce per alveare) - A.I.C. n. 104994025.

Composizione: ciascun ml contiene

principio attivo:

una striscia per alveare contiene

principio attivo:

Flumetrina 275 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquistata agli atti.

Specie di destinazione: Ape mellifera (Apis mellifera).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della varroasi delle api mellifere causata da acari Varroa Destructor sensibili alla flumetrina.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

del medicinale veterinario dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente.

L'eventuale prodotto rimanente deve essere smaltito.

Tempi di attesa: miele: zero giorni.

Non utilizzare durante il flusso nettarifero.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**17A02879**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eprivalan 5 mg/ml», soluzione pour-on per bovini da carne e da latte.

*Decreto n. 36 del 28 marzo 2017*

Procedura decentrata n. UKN/0519/001/DC.

Medicinale veterinario EPRIVALAN 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini da carne e da latte.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Merial 4 Chemin du Calquet - 31000 Toulouse (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in HDPE da 250 ml con dosatore da 25 ml - A.I.C. n. 104702016;

flacone in HDPE da 1 l con dosatore da 50 ml - A.I.C. n. 104702028;

zainetto in HDPE da 2,5 l - A.I.C. n. 104702030;

zainetto in HDPE da 5 l - A.I.C. n. 104702042.

Composizione: ciascun ml contiene:

principio attivo: Eprinomectina 5,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini (bovini da carne e da latte).

Indicazioni terapeutiche: indicato per il trattamento e il controllo dei parassiti seguenti:

| **PARASSITA** | **ADULTO** | **L4** | **L4 inibite** |
|---|---|---|---|
| **Nematodi gastrointestinali:** | | | |
| *Ostertagla* spp. | ◆ | ◆ | |
| *O. lyrata* | ◆ | | |
| *O. ostertagi* | ◆ | ◆ | ◆ |
| *Cooperia* spp. | ◆ | ◆ | ◆ |
| *C. oncophora* | ◆ | ◆ | |
| *C. pectinata* | ◆ | ◆ | |
| *C. punctata* | ◆ | ◆ | |
| *C. surnabada* | ◆ | ◆ | |
| *Haemonchus placei* | ◆ | ◆ | |
| *Trichostrongylus* spp. | ◆ | ◆ | |
| *T. axei* | ◆ | ◆ | |
| *T. colubriformis* | ◆ | ◆ | |
| *Bunostomum phlebotomum* | ◆ | ◆ | |
| *Nematodirus helvetianus* | ◆ | ◆ | |
| *Oesophagostomum* spp. | ◆ | | |
| *O. radiatum* | ◆ | ◆ | |
| *Trichuris* spp. | ◆ | | |
| **Nematode polmonare:** | | | |
| *Dictyocaulus viviparus* | ◆ | ◆ | |

**Parassiti esterni** (stadi larvali)
*Hypoderma bovis*
*H. lineatum*

**Acari della rogna**
*Chorioptes bovis*
*Sarcoptes scabiei* var. *bovis*

**Pidocchi**
*Linognathus vituli*
*Haematopinus eurysternus*
*Damalinia bovis*
*Solenopotes capillatus*

Dopo il trattamento generalmente il numero di acari e pidocchi diminuisce rapidamente a causa delle abitudini alimentari dei parassiti, tuttavia in alcuni casi possono essere necessarie diverse settimane per raggiungere l'eradicazione complete.

**ATTIVITÀ PROLUNGATA**
Applicato come raccomandato, il prodotto controlla le reinfestazioni sostenute da:

| **Parassita*** | **Attività prolungata** |
|---|---|
| *Dictyocaulus viviparus* | Fino a 28 giorni |
| *Ostertagia* spp. | Fino a 28 giorni |
| *Oesophagostomum radiatum* | Fino a 28 giorni |
| *Cooperia* spp. | Fino a 21 giorni |
| *Trichostrongylus* spp. | Fino a 21 giorni |
| *Haemonchus placei* | Fino a 14 giorni |
| *Nematodirus helvetianus* | Fino a 14 giorni |

*Le specie di parassiti seguenti sono comprese in ciascuno dei generi di pertinenza: *Ostertagia ostertagi*, *O.lyrata*, *Cooperia oncophora*, *C. punctata*, *C. surnabada*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis*.

Per ottimizzare i risultati, il medicinale veterinario deve essere incluso in un programma per il controllo dei parassiti esterni e interni dei bovini, basato sull'epidemiologia di questi parassiti.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: vedi la data di scadenza.

Tempi di attesa:

carne e visceri: 15 giorni;

latte: zero ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**17A02880**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suvaxyn MH One».

*Estratto provvedimento n. 159 del 24 marzo 2017*

Medicinale veterinario: SUVAXYN MH ONE.

Confezioni:

flacone da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 104078011;

flacone da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 104078023;

flacone da 125 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 104078035;

10 flaconi da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 104078062;

10 flaconi da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 104078074;

10 flaconi da 125 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 104078086.

Titolare dell'A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., Via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

raggruppamento di variazioni tipo II: Procedura n. DE/V/0248/II/019/G.

Si autorizzano le variazioni come di seguito descritte.

*Variazioni Tipo II:*

B.II.z: Revisione della parte II del dossier per includere modifiche già approvate durante precedenti variazioni (DE/V/0248/001/II/007/G) e rimuovere informazioni obsolete.

*Variazioni Tipo I B:*

B.I.a.2.a): Modifiche minori del procedimento di fabbricazione del principio attivo;

B.I.b.2.e): Modifica della tempistica per l'effettuazione del test MHDCE dalla fase di concentrazione alla fase di neutralizzazione;

B.I.b.1.z): Aggiornamento della dose di irraggiamento del Siero suino per rispettare i requisiti minimi di 30 kGy;

B.I.b.2.e): Modifica del test di inattivazione sul bulk di antigene. Il metodo ora autorizzato è il seguente: LAB-5590;

B.II.b.3.z): Modifica minore nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito per chiarire la descrizione dei costituenti dell'eccipiente denominato Olio SP con Tiomersale;

B.II.b.3.z.): Revisione del processo di miscelazione del prodotto finito;

B.II.d.2.d.): Modifica del controllo del volume sul prodotto finito;

*Variazione Tipo I A:*

B.I.a.4.c): Soppressione dai controlli in corso di fabbricazione della sostanza attiva del controllo del pH e della torbidità;

B.I.a.4.b): Aggiunta di un test di purezza nella fase 2 del processo di produzione del principio attivo;

B.I.b.2.a): Modifiche minori della procedura per il test di determinazione del contenuto di Olio SP. Il metodo ora autorizzato è il seguente: TA014/706-707522I/03;

B.II.b.5.c): Modifica della tempistica per l'effettuazione del test di sterilità dal ricevimento dell'antigene (fase 9) alla fase 10 b. prima della miscelazione;

B.II.d.1.d): Eliminazione del test di inattivazione sul prodotto finito.

Per effetto delle suddette variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**17A02881**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016.

Con decreto direttoriale n. 23/2017 del 3 aprile 2017, è stato determinato il costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza maggio 2016.

Il testo integrale del suddetto decreto con le allegate tabelle è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

**17A02898**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## Procedura per l'assegnazione della frequenza radiofonica terrestre in tecnica analogica operante su 107,650 Mhz nell'ambito territoriale di Roma, Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone.

Il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento n. 24791 dell'11 aprile 2017 della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, ha comunicato che si è resa disponibile la frequenza radiofonica terrestre in tecnica analogica operante su frequenza 107,650 MHz nell'ambito territoriale di Roma, Latina, Rieti, Viterbo e Frosinone. Tale frequenza sarà assegnata mediante procedura ad evidenza pubblica secondo i criteri stabiliti dalle Linee guida protocollo n. 20392 del 23 marzo 2017.

Le domande di partecipazione alla procedura devono essere presentate entro il termine perentorio del 12 maggio 2017.

Il contenuto integrale dell'avviso pubblico è consultabile sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it all'interno dell'area tematica Comunicazioni, sezione Radio.

**17A02851**
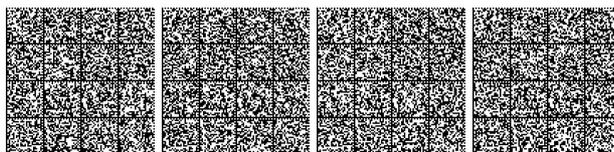
# SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

**Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito - pubblicazione semestrale ex art. 47 del Regolamento per l'esecuzione della legge n. 633/41, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/07.**

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli Uffici S.I.A.E. - Sezione OLAF - Viale della Letteratura 30, 00144 Roma - per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.siae.it).

ABRATE ANGELO
ACERBI MARIO
ADELE RODER + KERSTIN BRATSCH
ADNAN ETHEL
ADRIANO DI SPILIMBERGO
AGAZZI ERMENEGILDO
AGOSTINI EDOER
ALBANESE MARISA
ALCARAZ JORDI
ALEXANDROVICH BENOIS NICOLA
ALLAVENA MICHELE
ALLOATI ADRIANO
ALLOSIA GIUSEPPE
ALMAVIVA MARCO
ALTAMIRA ADRIANO
AMBITO DI FALCIATORE FILIPPO
AMORELLI ALFONSO
ANDERSON MELVIN
ANDREONI CESARE
ANGI ALEX
ANONIMO
ANSELMI FABIO
ANSELMI FRANCO
ANZIL
ANZINGER SIEGFRIED
APPELT DIETER
ARDISSONE YOLANDE
ARIE
ARMANI ERNESTO GIULIANO
ARMENI GUIDO
ARNEGGER ALOIS
ARP JEAN
ARPS GESINE
ARRIGONI LUIGI
ASCO FRANCO
ASSETTO FRANCO
ASTOLFI LUCIANO
ATZA ANTONIO
ATZORI DIEGO
AUTORI VARI
AVALLE FILIPPO
AVANESSIAN ALFONSO
AZZARONI GIORGIO
BACCI EDMONDO
BACCIO MARIA BACCI
BADURA MICHAEL
BALDASSINI GUGLIELMO
BALDESSARI GUIDO
BALESTRIERI LIONELLO
BALLA ELICA
BALTHAZAR ROSE WILLIAM
BANCHIERI GIUSEPPE
BARABINO ANGELO
BARABINO ARMANDO
BARACCHINI CAPUTI ADRIANO
BARAN TOMEK
BARBAGALLO ORESTE
BARBARO SAVERIO
BARBIERI ALESSANDRO
BARBIERI CONTARDO
BARBIERI OSVALDO
BARCLAY PER
BARDELLI ADEMARO
BARDETTI GIACINTO
BARGELLI AUGUSTO
BARGONI GIANCARLO
BARILLI LATINO
BARLAFANTE IVAN
BAROVIER ERCOLE
BARTELS HERMANN
BARTOLI NATINGUERRA AMERIGO
BARTOLI UMBERTO
BARTOLINI UBALDO
BARZAGLI & TOXIC
BASALDELLA MIRKO
BASSANO LUIGI
BASSIRI BIZHAN
BATTAGLIA CARLO
BATTAGLIA XANTE01
BATTAINI RINO GASPARE
BAUER MARC
BAUER MICHAEL
BECCHINA GIOVANNI
BECHERI EMANUELE
BEDINI MARIA CARLA
BEKSINSKI ZDZISLAW
BELARDINELLI SILVANO
BELCASTRO ALFREDO
BELTRAME ACHILLE
BEMPORAD FRANCO
BENEDETTO ENZO
BENETTON SIMON
BENTIVOGLIO CESARE
BENVENUTI SERGIO
BEPI ROMAGNONI
BERENGO GARDIN GIANNI
BERGOLLI ALDO
BERMAN EUGENE G.
BERNARDONI PINUCCIA
BERNASCONI UGO
BERRESHEIM TIM
BERRINO MARIO
BERTELLI RENATO
BERTI ANTONIO
BERTI VINICIO
BERTOCCI CARLO
BERTOZZI MARIO
BETTI MAURO
BETTINELLI MARIO GIUSEPPE
BIAGI GIUSEPPE
BIAGI MATTIA
BIAGINI ALFREDO
BIANCHI ANTONIO
BIANCHI BARRIVIERA LINO
BIANCINI ANGELO
BIASI DA TEULADA GIUSEPPE
BIASI GUIDO
BIASI-CHIGGIO-COSTA-LANDI-MASSIRONI
BIASIUCCI ANTONIO
BICCHI SILVIO
BIENAIME FRANCESCO
BIETTI ARTURO
BIGGI ANTONIO
BIGLIONE ANNIBALE
BIOLATTI DIONIGI
BIONDA MARIO
BIONDI MORENO
BISANZIO ANDREA
BITZER MATTHIAS
BLANK IRMA
BLOC ANDRE'
BLOCH MAYA
BOCCACCI MARCELLO
BOCCHETTI GAETANO
BOCCHI AMEDEO
BODINI FLORIANO
BOEHM ARMIN
BOETTO GIULIO
BOGGIO SELLA MARCO
BOGONI FRANCO
BOHEM ARMIN
BOHM ARIELA
BOIRY CAMILLE
BOJORQUEZ CHAZ
BOLAFFI NICOLA
BOLANO ITALO
BONALDI FEDERICO
BONAMINI EROS
BONANNI CLAUDIO
BONAVIA CARLO
BONECHI LORENZO
BONETTI FRANCO
BONETTI UBERTO

BONFANTI ARTURO
BONGIOVANNI DANIELE
BONGIOVANNI RADICE RENZO
BONIVENTO EUGENIO
BONOMI CORRADO
BONOMI CARLO
BORDONI ENRICO
BORGHI PAOLO GIUSEPPE
BORGIA GIANCARLO
BORRA POMPEO
BORTOLOTTI TIMO
BORTOLUZZI FERRUCCIO
BOSIA AGOSTINO
BOSSI PIERLUIGI / SIBO' - DI GESE DARIO DUO DI ARTISTI
BOSWELL JASSIE
BOTO MARTHA
BOTTA GREGORIO
BOUNAN CHARLY
BOUTEILLER CEDRIC
BOUVARD ANTOINE
BOZZALLA GIUSEPPE
BOZZANO GUGLIELMO
BOZZOLA ANGELO
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDO ANGELO
BRAQUE GEORGES
BRESCIANI ANTONIO
BRESCIANINI ANGELO
BRIANTE EZELINO
BRIGNOLI LUIGI
BROGGI MARIO
BROGGINI LUIGI
BROGLIO EDITA
BROMBO ANGELO
BRUNELLESCHI UMBERTO
BRUNET CONTRERAS
BRUNO XAVIER
BRUS GUNTER
BUCCELLA DANILO
BURTIN MARCEL
BUSSU FRANCO
BUZZI TOMASO
CABRAS CESARE
CACCAVALE GIUSEPPE
CACCIANIGA CARLO
CADORIN GUIDO
CAGLI CORRADO
CAGLIANI LUIGI
CALDERARA ANTONIO
CALDERINI LUIGI
CALLEGARI MATTEO
CALVI GREGORIO
CAMARDA FRANCESCO
CAMINITI ALEX
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPAJOLA FRANCESCO
CAMPEGGI SILVANO
CAMPESAN SARA
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO
CAMPIGOTTO LUCA
CAMPUS GIOVANNI
CANAVACCIUOLO MAURIZIO
CANCOGNI AGOSTINO
CANEGALLO SEXTO
CANEPA ANTON MARIO
CANEVARI SILVIO
CAPALDO RUBENS
CAPELLI MAURO
CAPELLINI SERGIO
CAPITANIO FABIO
CAPIZZANO ACHILLE
CAPOCCHINI UGO
CAPOZZI ANTONELLO
CAPPA LEGORA GIOVANNI
CAPPELLO CARMELO
CAPUTO ULISSE
CARÀ UGO
CARAVAGGIO GIANNI
CARENA FELICE
CARGIOLLI CLAUDIO
CARGO IVAN
CARLO QUAGLIA
CARMIGNANI VIRGILIO
CARNEVALE FULVIA
CAROSI GIUSEPPE
CARPANETTI ARNALDO
CARPI ALDO
CARROLI MIRTA
CARROLL LAWRENCE
CARTA SEBASTIANO
CASADEI MACEO
CASCELLA BASILIO
CASCIARO GIUSEPPE
CASELLI GIUSEPPE
CASENTINI MARCO
CASIMIRO JODI
CASIRAGHI ROBERTO
CASONI AURELIA
CASSETTI MARINO
CASTEGNARO FELICE
CASTEL ROGER
CASTELLO ENRICO
CASTELVECCHI DINO
CASTIGLIONI GIANNINO
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVENAGO UMBERTO
CECCARELLI NERONE
CECCHERINI ENZO
CECCHINI VINCENZO
CECERE FRANCESCO
CENEDESE GINO
CENTONZE MIMMO
CERACCHINI GISBERTO
CERNIGOJ AUGUSTO
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERI ARMANDO
CHERSICLA BRUNO
CHERUBINI CARLO
CHERUBINI GIUSEPPE
CHIACCHIO FRANCESCO
CHIERICOZZI ELVIO
CHIMENTI PINO
CHIURAZZI G.
CIACELLI ARTURO
CIAM GIORGIO
CIARDO VINCENZO
CINELLO
CINQUE VINCENZO
CINTOLI CLAUDIO
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CIOTTI GIUSEPPE
CIRACI' SARAH
CIUSA ROMAGNA GIOVANNI
CLAUDUS RODOLFO
CLEMENTE JACK
COCCHI MARIO
COCEANI ANTONIO
COLLA ETTORE
COLLINA RAFFAELE
COLOMBI PLINIO
COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
COMMOY PIERRE E BLANCHARD GILLES
COMOLLI LUIGI
CONGDON WILLIAM GROSVENOR
CONSADORI SILVIO
CONSIGLIO MARIO
CONSTANT ANTON
CONTE CARLO
CONTI AUGUSTO
CONTINI CARLO
COPLANS JOHN
COPPEDE' CARLO
CORBELLI EDGARDO
CORNINI MARCO
CORREGGIA FRANCESCO
CORSI CARLO
COSTA TONI
CREMA PAOLA
CRESCI MARIO
CRIQUET FRANKY
CRISCONIO LUIGI
CRIVELLI RINO
CROATTO BRUNO
CROCETTI VENANZO
CROMATICO
CROTTI DALILA
CURRY ROBERT FRANZ
CURTONI PINO
CZOK MARTA
D'AMATO GENNARO
D'ANNA GIULIO
D'ANTINO NICOLA
D'ARRIGO GIUSI
D'ELIA DAVIDE
DA BUSNAGO GIOVANNI
DAL CASTAGNE' ALBINO ARTURO
DALE FRANK
DALLA ZORZA CARLO
DAVID ANDRE'
DAVID DOMENICO
DAVOLI ANGELO
DAZZI ARTURO
DE ALBERTIS EDOARDO
DE ALEXANDRIS SANDRO
DE ANGELIS VITALIANO
DE BEIJER JASPER
DE BIASI MARIO
DE CARO GIOVANNI
DE CAROLIS G.
DE CONCILIIS ETTORE

DE CORSI NICOLAS
DE FELICE AURELIO
DE FRANCISCO PIETRO
DE FUSCO RENATO
DE GRADA RAFFAELE
DE LA MORA GABRIEL
DE LAZAREFF ALEXANDRA
DE LISIO ARMANDO
DE LUCA ARTURO
DE LUCA F.
DE LUCCHI OTTORINO
DE LUCIA EDOARDO
DE MAGISTRIS SALVATORE
DE MARTINO GIOVANNI
DE NICOLA FRANCESCO
DE NISCO FAUSTO
DE POLI PAOLO
DE VITA LUCIANO
DE WITT ANTONY
DEL BON ANGELO
DELITALA MARIO
DELLA CROCE HOFMAN MARTINE
DELLA GAGGIA ANTONIO
DELLE MONACHE PAOLO
DELUIGI MARIO
DENNING GUY
DEQUEL ORESTE
DESIATO GIUSEPPE
DESPOTOVIC NEBOJSA
DESSY STANIS
DI BELLO BRUNO
DI BOSSO RENATO
DI CAPRI CARMELINA
DI LUCIANO LUCIA
DI MARZIO FABRIZIO
DI ROBILANT TRISTANO
DI SALVATORE NINO
DI VICCARO ANTONIO
DIMITRIOS GALANIS EMMANUEL
DINETTO LINO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DODERO PIETRO
DONGHI ANTONIO
DONZELLI MAURIZIO
DORFLES GILLO
DORMICE
DORNER HELMUT
DOSSI FAUSTA
DOZIO ANGELO
DREI ERCOLE
DUIJSENS GERDINE
DULBECCO GIAMPAOLO
DUO DI ARTISTI
DUO DI ARTISTI FONTANA LUCIO - EGIDIO COSTANTINI
DURHAM JIMMIE
DYBSKY EVGENI
EBENSPERGER HANS
ELEUTERI SERPIERI PAOLO
EPAMINONDA HARIS
ERBEN ULRICH
ERWITT ELLIOTT
ESPOSTO ARNALDO
EVA AND FRANCO MATTES AKA 01.ORG

EVANGELISTI VALERIO
FABBI FABIO
FAILE
FAIT CAMILLO
FALCHETTI ALBERTO
FALLANI MARCO
FALZONI GIULIO
FANARI ROBERTO
FANTINI DINO
FANTUZZI ELIANO
FARA LIBOR
FARALDO DIAMANTE
FASCE GIANFRANCO
FAVAI GENNARO
FAVARO ANGELO
FEDERICO MICHELE
FEGAROTTI GIUSEPPE EUGENIO
FELISARI ENRICO
FELISI MANUEL
FERAT SERGE
FERNANDEZ-MURO JOSE ANTONIO
FEROCI SABINA
FERRARI BERTO
FERRARI ENEA
FERRARI GIUSEPPE
FERRARI TEODORO WOLF
FERRARI VINCENZO
FERRARIO LINDA
FERRARIO LUIGI
FERRARIS SEVERINO
FERRERO ALBERTO
FERRO ITALO
FERRO SERGIO
FIGARI FILIPPO
FILIDEI ROLANDO
FILOCAMO LUIGI
FINI LEONOR
FINLAY IAN HAMILTON
FIORENTINO PAOLO
FIORESI
FIORESI STEFANO
FIORETTI LUIGI
FIRPO EDOARDO
FLORES MARK
FLORIS CARMELO
FOGLI ANDREA
FOGLIATI PIERO
FOIS FOISO
FORCELLA FRANCESCA
FORG GUNTHER
FORMICHETTI SILVIO
FORNARA CARLO
FOSCATO ROSSANO
FRACASSIO GAETANO
FRAI FELICITA
FRANCALANCIA RICCARDO
FRANCESCONI ANSELMO
FRANCOLINO ANDREA
FRANZOSI GIOVANNI
FRATANTONIO SALVATORE
FRIEDL PETER
FRIGERI LANFRANCO
FRIGO GIULIO
FRISIA DONATO

FUJIWARA SIMON
FUMAGALLI ANDREA
FUNI ACHILLE
FUSIWARA SIMON
GAETANIELLO VINCENZO
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALARDINI RENZO
GALGANI FILIPPO
GALIZZI GIOVANNI BATTISTA
GALLETTI GIORGIO
GALLETTI GUIDO
GALLI ALDO
GALLI GIUSEPPE
GALLIANI MICHELANGELO
GALLORI BEATRICE
GALVANI ANDREA
GALVANO ALBINO
GAMBAROFF NIKOLAS
GAMBINO MICHAEL
GAMBONE GUIDO
GARACCIONI ORESTE
GARAU AUGUSTO
GARAU SERGIO
GAREL PHILIPPE
GARELLI FRANCO
GARGANI ALFREDO UBALDO
GARRIDO LECCA XIMENA
GASPARI LUCIANO
GASPARI MAKSIM
GASPARINI ALESSANDRA
GASTALDO LUCA
GASTEL MATTEO
GATTO SAVERIO
GAUDENZI PIETRO
GELMI ANNAMARIA
GEORGIEV BORIS
GEPPETTI MARCELLO
GERANZANI CORNELIO
GERARDENGHI BIGIO
GERBAUD ABEL
GERDA IRO GERDAGO
GERMANA' MIMMO
GHERMANDI QUINTO
GHIGLIA PAULO
GIACOBBI ERNESTO
GIANATTASIO UGO
GIANNELLI ENRICO
GIARRIZZO MANLIO
GIGLI LORENZO
GIGNOUS LORENZO
GILOT FRANCOISE
GIOLI LUIGI
GIORDANO FELICE
GIORGI GIUSEPPE
GIOVANNONI ALESSANDRA
GIROSI FRANCO
GISMONDI TOMMASO
GIULIETTI RICCARDO
GOETZ HENRI
GOLDANIGA DARIO
GONINI CLAUDIO
GORBATOV KONSTANTIN IVANOVICH

GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GORNI GIUSEPPE
GRADY NAPOLEONE
GRANUCCI SANDRO
GRASSI MARCO
GRASSI VITTORIO
GRAZIANI CICCIO
GRECO LEONARDO
GRIBAUDO EZIO
GRIMON GILLES
GRISELLI ITALO ORLANDO
GRITTINI GIULIANO
GROSSI LUIGI
GROSSO ORLANDO
GRUDDA CARIN
GUACCIMANNI VITTORIO
GUAITA CARLO
GUARIENTI CARLO
GUASTI MARCELLO
GUENZI COSTANTINO
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERRESI PATRIZIA
GUERRIER VICTOR
GUERZONI FRANCO
GUI VITTORIO
GUILLOT BERNARD
GUSSONI VITTORIO
HABICHER EDUARD
HAGEMANS PAUL
HAKA JANUSZ
HAKANSON HENRIK
HARDING ALEXIS
HASSAN FATHI
HAUDRESSY PASCAL
HEINS NO NAME
HENCZNE DEAK ADRIENNE
HERMANN ALBERT
HERMANN PAUL
HILLIARD JOHN
HOFFMANN JOSEF
HOLWECK OSKAR
HUBER MICHAEL
HUGO PRATT + ALBERTO ONGARO + DINO BATTAGLIA
HUSNI-BEY ADELITA
IACURCI AGOSTINO
IEVOLELLA ANTONIO
IMPERATORI FABIO
INNOCENTI CAMILLO
IROLLI VINCENZO
ISSUPOFF ALESSIO
J2L
JACOPI ADELE
JAKAC BOZIDAR
JAKE AND DINOS CHAPMAN
JAMA MATIJA
JANAS PIOTR
JANNI GUGLIELMO
JEAN ARNAVIELLE
JEFFREY NICHOLAS HARRY EDWARD
JOCHIMS REIMER
JODI
JODICE FRANCESCO
JONES JOE
JULIUS EVOLA
KAUFFMANN MASSIMO
KEES GOUDZWAARD
KELM ANNETTE
KEMENY ZOLTAN
KENNEDY HEIDI
KETTEMANN ERWIN
KNORR KAREN
KOKOCINSKY ALESSANDER
KOLEHMAINEN OLA
KOPITZEVA MAYA
KOROMPAY GIOVANNI
KOS GOJMIR ANTON
KOSSAK JERZY
KOSTNER HUBERT
KOULBAK VICTOR
KOVESKY GEZA
KRALJ FRANCE
KRAWEN HENDRIK
KREGAR STANE
KRYSTUFEK ELKE
KSUTA MAXIM
KUBOTA MASATAKA
KUDRIASHOV IVAN ALEXEYEWICH
KUNST MILAN
KUPKA FRANTISEC
KURI GABRIEL
KUSMIROWSKI ROBERT
LAGOMARSINO RUNO
LAIB WOLFGANG
LAMB OSCAR HERMANN
LAMBERTINI MARISA
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAZZARI BICE
LAZZERI LORENZO
LE CORBUSIER
LED
LEGER FERNAND
LEIDI PIETRO
LENCI LUCA
LENTINI ROCCO
LEPRI STANISLAO
LEVASTI FILLIDE
LEVERONE ADRIANO
LEVIER ADOLFO
LEVINI FELICE
LEYLAND SUSAN
LIETZMANN HANS
LIGABUE ANTONIO
LIMOUSE ROGER
LINARDI GIUSEPPE
LINDBERG PETER
LIPPI RAFFAELE
LISTRI MASSIMO
LO CASCIO FRANCO
LOFFREDO SILVIO
LOMBARDI LUIGI
LONGO MACINI FRANCESCO
LONGOBARDI NINO
LONGONI BALDASSARRE
LOPEZ IVAN
LORENZEN JENS
LORENZL JOSEF
LOSI CINELLO
LUCARINI ADOLFO
LUCAS SANTO
LUDO
LUPERTZ MARKUS
LUPO ALESSANDRO
LUPORINI SANDRO
LUXARDO LAZZARO
LUZZATI EMANUELE
MAC
MAGGIONI PIERO
MAGLIANI BIAGIO
MAGNI GIUSEPPE
MAGNUS PLESSEN
MAGROTTI ERCOLE
MAMBRIANI ANGELO
MANAI PIERO
MANCA MAURO
MANELLI LUCIANA
MANGOLD ROBERT
MANGONE FERNANDO ALFONSO
MANNUCCI  CIPRIANO
MANZI SERGIO
MARAGLIANO FEDERICO
MARANDER SANNA
MARCA RELLI CONRAD
MARCHELLI MIRCO
MARCHIG GIANNINO
MARCHINI VITALIANO
MARCONI MARISA
MARCUCCI MARIO
MARFA FUTURISTA
MARIANI MARCELLO
MARICONTI ANDREA
MARINI GIOVANNI
MARINO GIUSEPPE
MARIONI MONICA
MARLON  MARCO
MARMA RODOLFO
MAROTTA NICOLA
MARRA MAX
MARROCCO FRANCO
MARSIC CVETO
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINEZ GAETANO
MARTINI ALBERTO
MARTINI QUINTO
MARUSIC ZIVKO
MARUSSIG GUIDO
MAS SRL
MASCELLANI NORMA
MASI PAOLO
MASINI V.
MASSANA DONPERE
MASTROIANNI DOMENICO
MASTROIANNI UMBERTO
MASUYAMA HIROYUKI
MATINO VITTORIO
MATTUCCI SERAFINO
MAUGHAM DAPHNE
MAZZEI GIUSEPPE
MAZZIERI WALTER
MAZZOLANI BRUTO

MAZZOLARI UGO
MAZZUCCHETTI FRANCO
MEERMAN BAS
MEIER HOLGER
MEJNERI GUIDO
MELCHIOTTI VALERIO
MELE PIETRO
MELI SALVATORE
MELIS MERCHIORRE
MELLI ROBERTO
MELLONE DARIO
MELONI GINO
MELONISKI DA VILLACIDRO
MENEGOZZO VASCO
MENEGUZZO TONI
MENENDEZ REBECCA
MERCADANTE BIAGIO
MERELLO AMEDEO
MERLO METELLO
MESSINA FRANCESCO
METZINGER JEAN
MEYER HARDING
MICCINI EUGENIO
MICHAUX HENRY
MICHELACCI LUIGI
MIGLIORI NINO
MILANI LUIGI
MILANI UMBERTO
MILESI ALESSANDRO
MINASSIAN LEONE
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINIUCCHI AGAPITO
MINJUNG KIM
MINO ROSSO
MINOLI PAOLO
MIRABELLA SABATINO
MIRANDA VITTORIO
MISSIKA ADRIEN
MOCCHIUTTI CESARE
MOHOLY-NAGY LASZLO
MOISELET GABRIEL
MOISO GIORGIO
MOLLINO CARLO
MOLODKIN ANDREI
MOLTENI GIOVANNI
MONACHESI SANTE
MONDINI ALDO
MONTANARINI LUIGI
MONTI CESARE
MONTI MAURIZIO
MONTI MICHELANGELO
MONTUSCHI GIANCARLO
MORANDO PIETRO
MORBIDUCCI PUBLIO
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI GIACOMO
MORI MARISA
MORI NENO
MORMORELLI LUIGI
MORONI ADRIANO
MORZENTI NATALE
MOSCARDINI MARGHERITA
MOSCONI DAVIDE
MUCCHI TONO
MUCHE JAN
MÜLLER RICHARD
MURATORI AGOSTINO
MUSITELLI GIULIO VITO
MUSSNER GUIDO
MUSSO CARLO
NANNINI MATTEO
NAPOLETANO ANTONIO
NATTINI AMOS
NATTINO VITTORIO
NDIAYE OUSMANE DAGO
NEGRI MARIO
NEOGRADY LAZLO
NERO
NEVELSON LOUISE
NICOLINI GIOVANNI
NISTRI LORENZO
NIVOLA COSTANTINO
NOELQUI
NOTARI ROMANO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
OBERTO ANTONIO
OLIVA SIGFRIDO
OLIVARES JUAN
OLIVOTTO GERMANO
OMICCIOLI GIOVANNI
OPPO CIPRIANO EFISIO
OPRANDI GIORGIO
ORI LUCIANO
ORNATI MARIO
ORRU' FRANCESCO
ORTEGA JOSE
ORTELLI GOTTARDO
OTTOLENGHI WEDEKING HERTA
PACANOWSKI ANDREA
PACOUIL GEORGES
PAGAN LUIGI
PAGLIACCI ALDO
PAGOWSKA TERESA
PAINE ALWIN EDGAR
PAIVALANEN
PALADINI PIERO
PALANTI GIUSEPPE
PALAZZI BERNARDINO
PALAZZINI ANGELO
PALOSUO HANNU
PANE GINA
PANNAGGI IVO
PANZA GIOVANNI
PAPAS SILVIA
PARIS GUILLAUME
PARISI FABIANO
PARISOT ADRIANO
PARK EUN SUN
PARKANYI PETER
PARMIGIANI ALDO
PARSONS VICKEN
PASCALI PINO
PASINI LAZZARO
PATELLA LUCA MARIA
PAULUCCI ENRICO
PAULUCCI GIORGIO DARIO
PAVAN ANGELO
PAVAN VESNA
PAZIENZA ANDREA
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PENDINI FULVIO
PENGO RENATO
PEREZ AUGUSTO
PERGOLA ROMOLO
PERI PETER
PERNICE MANFRED
PERS ISABELLA
PERSICO MARIO
PERSOLJA MIROSLAV
PERSOLJA VLADIMIR
PESA GIUSEPPE
PESCADOR LUCIA
PETRO' PAOLO
PETRUCCI CRISTIANO
PETTIBONE RICHARD
PEVERELLI CESARE
PIACENZA PIETRO
PIACESI WALTER
PIALI STEFANO
PIANA FERDINANDO
PIATTI ANTONIO
PICENNI FERNANDO
PICKING JOHN
PICOLLO GIACOMO
PICOZZA PAOLO
PIGATO ORAZIO
PILLITTU LUIGI
PILON VENO
PINA ALFREDO
PINK LUTKA
PINOT
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIOVACCARI LUCA
PIROVANO ANNALISA
PISCANEC ELDA
PISCITELLI GIULIA
PISCITELLI PAOLO
PIVA GIANNI
PIVI LEONARDO
PIZZIRANI GUGLIELMO
PLAISANCE CECILE
PLUMCAKE ROMOLO PALLOTTA /CLAUDIO RAGNI
PODENZANA GERARDO
POGLIAGHI LUDOVICO
POIRIER ANNE E PATRICK
POLI VIVALDO
POMI ALESSANDRO
PONGA LUCIA
PONTI PINO
PONZI GIACOMO
POSTAL UMBERTO
POUR KOUR
POVAKROFF SERGE
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PREGNO ENZO
PRESICCE LUIGI
PRESTA SALVADOR
PRESTILEO ENZO
PRIGOV DIMITRY ALEXANDROVICH

PRINI GIOVANNI
PROMETTI ENRICO
PROSA ALFREDO
PROTTI ALFREDO
PULEO STEFANO
PULLI ELIO
PULZE GIOVANNI
PUMA DAVIDE
QUAGLINO MASSIMO
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUERIN MARCO
RACCAGNI ANDREA
RACKOWE NATHANIEL
RADCHENKO
RADCHENKO LUDMILLA
RADI PAOLO
RAIMONDI ALDO
RAIMONDI MARIO
RAMBALDI EMANUELE
RAMBAUDI PIERO
RAMI TURADO NURIA
RAMPIN SAVERIO
RANUCCI LUCIO
REIMONDO DAVID
REINA MIELA
RENE' CHARLES EDMOND HIS
RERO
RESCALLI DON ANGELO
RETNA
REVIGLIONE MARIO
REVILLA CARLOS
REYNA ANTONIO
RICCI DANTE
RICCI NOVARA GIOVANNI
RICHTER HANS
RIGHETTI ANGELO
RIGHETTI RENATO
RIGHI FEDERICO
RITTER VON KOSSAK WOICIECH
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZI
RIZZO PIPPO
RIZZO ROBERTO
RIZZOLI GIOVANNI
RODOCANACHI STAMATY PAOLO
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROITER FULVIO
ROMA ALESSANDRO
ROMAGNOLI GIOVANNI
ROMIEU SYLVIE
ROSSETTI BRIGITTA
ROSSI ALDO
ROSSI GINO
ROSSI RICCARDO
ROSSI UGO
ROSSI VANNI
ROSSINI ROMANO
ROTELLI NEREO MARCO
ROTTA LORIA CLAUDIO
ROUBICKOVA MILUSE
ROVELLA ENZO
ROYO LUIS
RUBBI MATTEO
RUBINO ANTONIO
RUBINSTEIN PATRICK
RUCKRIEN ULRICH
RUDOLPH KLAUDUS
RUECKRIEM ULRICH
RUEDA GERARDO
RUKREIM
RUMNEY RALFH
RUSSOLO LUIGI
SACCARDI LABORATORIO
SACCHETTI ENRICO
SACCOROTTI OSCAR
SACHERI GIUSEPPE
SALA JEAN
SALIETTI ALBERTO
SALINAS PABLO
SALIOLA ANTONIO
SALTI GIULIO
SALVADORI ALDO
SALVINI INNOCENTE
SALVUCCI BARBARA
SAMORE' MARCO
SAMPAIO DIM
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTANELLI DIEGO
SANTOMASO STEFANO
SARNARI FRANCO
SARONI SERGIO
SARRI SERGIO
SARTINI ULISSE
SATOSHI HIROSE
SAVELLI ROBERTA
SAVINI MAURIZIO
SBISA' CARLO
SCALVINI GIUSEPPE
SCARPA CARLO
SCARPELLA LIVIO
SCARVELLI SPYRIDON
SCAZZOSI DORIANO
SCHAFER ALBRECHT
SCHEDA STEFANO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHIAVON UMBERTO
SCHLICHTER RUDOLF
SCHMID ALDO
SCHMIDT FRANZ
SCHUYFF PETER
SCHWARZKOGLER RUDOLF
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCIARAFFA ALESSANDRO
SCIASCIA
SCOCCHERA ALFREDO
SCORZELLI EUGENIO
SCOTTO DI LUZIO LORENZO
SCROPPO FILIPPO
SCUFFI MARCELLO
SECCHIAROLI TAZIO
SEDEJ MAKSIM
SEIBEZZI FIORAVANTE
SELVA ATTILIO
SEMEGHINI PIO
SEMPREBON BRUNO
SENESI LUIGI
SERPAN JAROSLAV
SERRA ZANETTI PAOLA
SERRI ALFREDO
SÉRVULO ESMERALDO
SESIA GIOVANNI
SEVESO POMPILIO
SHISHKIN DASHA
SIBUET PAUL
SIDIBE MALICK
SIDOLI NAZZARENO
SIGNORETTO SILVANO
SILVA ROBERTA
SIMONDO PIERO
SIMONETTI GIANNI EMILIO
SIMONETTI GINO
SINGH ALEXANDRE
SIQUEIROS DAVID ALFANO
SIROTTI RAIMONDO
SISSI
SKAARUP BJORN OKHOLM
SLIS PIERLUIGI
SOBRILE GIUSEPPE
SOCRATE CARLO
SOKOV LEONID
SOLARI GIOVANNI
SOLDATI MASSIMO
SOLENGHI GIUSEPPE
SOLERO PIO
SORESSI ALFREDO
SORGATO CHIARA
SORMANI MARINO
SORRENTINO DOMENICO
SPACAL LUIGI
SPADA C.
SPADINI ANDREA
SPAGNOLI RENATO
SPAZZALI LUCIANO
SPAZZAPAN LUIGI
SPAZZOLI VANNI
SPINOSA DOMENICO
SPRANZI ALESSANDRA
SPRINGOLO NINO
STAAL JONAS
STAMPONE GIUSEPPE
STERNEN MATEJ
STOLZ ALBERT
STRICCOLI CARLO
STULTUS DYALMA
SUGIYAMA ISAO
SUPERSTUDIO (PSEUDONIMO)
SUPINO
SURBONE MARIO
SURDI LUIGI
SVEDOMSKAJA ALEKSANDROVA ANNA
SWAN DOUGLAS
SWETLANA HEGER
SZAPOCZNIKOV ALINA
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAGLIAFERRI ROMANO
TAKIS VASSILLAKIS
TALLONE GUIDO
TAMBURI FRANCESCO
TANGUY YVES
TAPAYA RODEL

TARICCO MICHELE
TARQUINIO SERGIO
TATO
TAVAGNACCO GUIDO
TEIS EVGHENI
THEVENET RAIMOND
TICCI GIOVANNI
TICHY MIROSLAV
TILOCCA GAVINO
TIMMEL VITO
TKACEV ALEXSEJ
TOGNI EDOARDO
TOMASELLI ONOFRIO
TOMBA CLETO
TOMMASI GIULIANO
TOPPI SERGIO
TORAL CRISTOBAL
TORO ATTILIO
TORRESINI ATTILIO
TOZZI MARIO
TRAGLIO IRABELLA
TRAMONTI GUERRINO
TRAVERSO ANTONIO
TRENTINI GUIDO
TREVI CLAUDIO
TROTTA ANNUNZIATINO
TROTTA ANTONIO
TRUBBIANI VALERIANO
TURRELL JAMES
UCCHINO NINO
UGO ANTONIO
ULISSE
UMBERG GÜNTER
UNDICI GIUSEPPE
URSELLA ENRICO
USELLINI GIAN FILIPPO
VACCAI FRANCO
VAGLIERI GIUSTINO
VAGNETTI FAUSTO
VAGNETTI GIANNI
VALACCHI VASCO
VALAZZA ADOLF
VALENTINI NANNI
VALIER WILLY
VALSANG TATJANA
VALSECCHI CARLO
VAN DER WALK JOHN
VAN EYCK VERONIKA
VANDENBRANDEN GUY
VANGELLI ANTONIO
VANIER CLAUDE
VARAGNOLO MARIO
VARVARO GIOVANNI
VAZQUEZ ANTONIO BARTOLOME
VEGGETTI LUIGI CHRISTOFER
VEJUI TORBJORN
VELLANI MARCHI MARIO
VELLY JEAN PIERRE
VERBO
VERCELLI GIULIO ROMANO
VERDECCHIA CARLO
VERDI ALESSANDRO
VERI LAURO
VERLATO NICOLA
VERMI ARTURO
VERZETTI LIBERO
VETRUGNO MAURIZIO
VIANELLO VINICIO
VIANI ALBERTO
VIAZZI ALESSANDRO
VIDMAR NANDE
VILLALTA MARZI ESTEBAN
VINOGRADOV & DUBOSSARSKY
VITALI ALBERTO
VITALIANO MARCHETTO
VITELLI LOLA
VIVIANI GIUSEPPE
VIVIANI VANNI
VOROBIEVA NADEZHDA
WALDE ALFONS
WEINER LAWRENCE
WEISS WOJCIECH
WENDERS WIM
WEST FRANZ
WILDER ANDRE'
WILDING LUDWIG
WILKES CATHY
WINIARSKI RYSZARD
WOLF FERRARI TEODORO
WOLF REMO
WOLFGANG SCHULZE WOLS ALFRED OTTO
WOLS OTTO
WOTRUBA FRITZ
WULZ MARION
YASUDA KAN
YUN JUNG SEO
ZAMBELETTI LUDOVICO
ZAMPETTI LUCA
ZANDRINO ADELINA
ZANETTI ZILLA VETTORE
ZANGHI WILLIAM MARC
ZANIBONI SERGIO
ZANONI LUCIANO
ZAO WOU KI
ZAPPINO MICHELE
ZAZZERI FRANCO
ZEI LUCIA
ZEN PIERO
ZILOCCHI ALBERTO
ZINELLI CARLO
ZIVERI ALBERTO
ZIZI SMAIL
ZORLINI OTTONE
ZORLO GILBERTO
ZUCCHERI LUIGI
ZUCCOLI ORESTE

**17A02897**

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-099) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
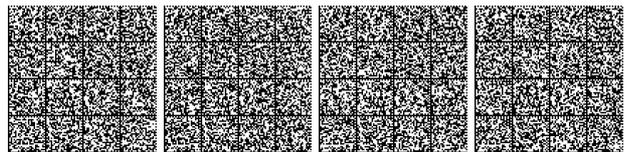
# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.